



*REPUBBLICA ITALIANA*  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**TRIBUNALE DI LANCIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del gop dott.ssa Edy Biasone,  
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.;  
ha pronunciato e pubblicato la seguente

***sentenza***

nella causa di previdenza e assistenza obbligatorie indicata in epigrafe, pendente

***tra***

*Parte\_1*, nato il 11.08.1962 a Casoli (CH) e residente a Civitella Masser Raimondo (CH) alla via G. Garibaldi, n. 34, C.F.: *C.F.\_1*, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore e dall'Avv. Pasquale Penna;  
-ricorrente-

***e***

*Controparte\_1*

[...] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generali alle liti dall'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO;

- resistente -

avente ad oggetto: riconoscimento di malattia professionale indennizzabile.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

***Svolgimento del processo***

Con ricorso l'istante indicato in epigrafe, premesso:

- di aver svolto attività come operaio edile addetto alla cantieristica stradale;
- di essere stato riscontrato affetto da "Periartrite scapolo omerale sx da artropatia artrosica e degenerazione del sovraspinato; artrosi spalla destra; ernia discale L4-L5; epicondilite gomito dx";
- di aver presentato all' *CP\_1* istanza amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della stessa, ma che la domanda è stata rigettata;

ha adito l'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di rigetto emesso in via amministrativa. Si è costituito in giudizio l' **CP\_1** contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi adottati dalla parte ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza per la decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.

### ***Motivi della decisione***

Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni.

Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, ha concluso nel senso che: *“E' possibile escludere che [...] **Parte\_1** sia affetto da rachipatia lombare, da epicondilite bilaterale e da artropatia e tendinopatia delle spalle e di natura professionale”*.

Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.

Deve, quindi, escludersi l'indennizzabilità delle patologie sofferte, dovendosi condividere il giudizio espresso dal CTU.

Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente, ma rilevato che la stessa non può essere onerata delle spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della temerarietà o manifesta infondatezza dell'azione da essa proposta, s'intendono integralmente compensate tra le parti.

Infine, vanno poste definitivamente a carico dell' **CP\_1** le spese dell'espletata CTU come liquidate in corso di causa.

### ***p.q.m.***

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' **CP\_1** della somma pari ad €. 2.695,50 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già

liquidate con separato decreto.

Così deciso il 05/03/2026

IL GOP  
- *dott.ssa Edy Biasone* -